

Missione: 23-Istruzione universitaria

Programma: 3-Sistema universitario e formazione post-universitaria

Autorizzazione Base:

D.L. n. 408/1996 art. 1, comma 2, punto M

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI VENEZIA

Durata:

1997 – 2011

Missione: 23-Istruzione universitaria

Programma: 3-Sistema universitario e formazione post-universitaria

Autorizzazione Base:

D.L. n. 444/1995 art. 6, comma 2, punto C

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI VENEZIA

Durata:

1995 – 2010

Scopo della legge:

La legge 5 febbraio 1992, n. 139 all'art. 2, comma 9 (P.G. 3-16), ha autorizzato rispettivamente l'Università di Venezia e l'Istituto Universitario di Venezia (ora Università IUAV) a contrarre mutui con ammortamento sino a 15 anni con istituti di credito speciale o sezioni autonome, specializzate con oneri per capitali ed interessi per l'ammortamento e preammortamento a carico dello Stato. Con successive leggi per il perseguimento dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia ed il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio economico, sono stati autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali: D.L. 27.10.1995 n. 444 conv. con L. 20.12.1995, n. 539 (P.G. 4-5-17-18); D.L. 2.8.1996 n. 408 conv. con L. 4.10.1996, n. 515 (P.G. 1-6-19-20); L. 2.10.1997, n. 345 (P.G. 7-8-21-22); L. 3.8.1998, n. 295 (P.G. 9-10-23-24); L.F. 388/2000 (P.G. 13); L.F. 448/2001 (P.G. 11-12-25-26).

Stato di attuazione della legge al 31/12/2011:

In relazione ai limiti di impegno disposti dalle suddette leggi, sia l'Università degli Studi di Venezia che l'Università IUAV hanno stipulato mutui con Istituti di credito diversi per la realizzazione di interventi edilizi di adeguamento e potenziamento. Il Ministero ha provveduto ad emettere i relativi decreti di impegno quindicennale ed annualmente provvede ad erogare, rispettivamente all'Università di Venezia e all'Università IUAV i contributi necessari per il pagamento delle rate di ammortamento.

Ragioni della mancata realizzazione degli scopi della legge:

Intervento realizzato.

Soluzioni proposte per superare le criticità:

Non necessaria, intervento realizzato.

Ragioni giustificative dell'adozione degli eventuali rifinanziamenti/definanziamenti della legge in scadenza:

Nulla da segnalare.

Eventuali nuovi programmi da avviare:

Nulla da segnalare.

Missione: 23-Istruzione universitaria

Programma: 3-Sistema universitario e formazione post-universitaria

Autorizzazione Base:

D.L. n. 444/1995 art. 6, comma 2, punto D

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI VENEZIA

Durata:

1995 – 2011

Scopo della legge:

La legge 5 febbraio 1992, n. 139 all'art. 2, comma 9 (P.G. 3-16), ha autorizzato rispettivamente l'Università di Venezia e l'Istituto Universitario di Venezia (ora Università IUAV) a contrarre mutui con ammortamento sino a 15 anni con istituti di credito speciale o sezioni autonome, specializzate con oneri per capitali ed interessi per l'ammortamento e preammortamento a carico dello Stato. Con successive leggi per il perseguimento dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia ed il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio economico, sono stati autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali: D.L. 27.10.1995 n. 444 conv. con L. 20.12.1995, n. 539 (P.G. 4-5-17-18); D.L. 2.8.1996 n. 408 conv. con L. 4.10.1996, n. 515 (P.G. 1-6-19-20); L. 2.10.1997, n. 345 (P.G. 7-8-21-22); L. 3.8.1998, n. 295 (P.G. 9-10-23-24); L.F. 388/2000 (P.G. 13); L.F. 448/2001 (P.G. 11-12-25-26).

Stato di attuazione della legge al 31/12/2011:

In relazione ai limiti di impegno disposti dalle suddette leggi, sia l'Università degli Studi di Venezia che l'Università IUAV hanno stipulato mutui con Istituti di credito diversi per la realizzazione di interventi edilizi di adeguamento e potenziamento. Il Ministero ha provveduto ad emettere i relativi decreti di impegno quindicennale ed annualmente provvede ad erogare, rispettivamente all'Università di Venezia e all'Università IUAV i contributi necessari per il pagamento delle rate di ammortamento.

Ragioni della mancata realizzazione degli scopi della legge:

Intervento realizzato.

Soluzioni proposte per superare le criticità:

Non necessaria, intervento realizzato.

Ragioni giustificative dell'adozione degli eventuali rifinanziamenti/definanziamenti della legge in scadenza:

Nulla da segnalare.

Eventuali nuovi programmi da avviare:

Nulla da segnalare.

Missione: 23-Istruzione universitaria

Programma: 3-Sistema universitario e formazione post-universitaria

Autorizzazione Base:

L.F. n. 448/2001 art. 31, comma 1, punto 9

AGEVOLAZIONI ALLO SVILUPPO DELL'ECONOMIA E DELL'OCCUPAZIONE

Durata:

2002 – 2016

Scopo della legge:

La legge 28 dicembre 2001 n. 448, alla tabella 2 (art. 45, comma 1), ha tra l'altro previsto i seguenti limiti di impegno quindicennali finalizzati ad interventi di edilizia universitaria:

euro 3.664.155,00 con decorrenza dall'anno 2002 (P.G. 30)

euro 19.158.000,00 con decorrenza dall'anno 2003 (P.G. 32)

Stato di attuazione della legge al 31/12/2011:

In attuazione di accordi di programma stipulati ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge 24.12.1993 n. 537, il Ministero ha disposto l'assegnazione a favore delle Università di Bari, Napoli "Federico II", Firenze, Milano "Bicocca" e Seconda Università di Napoli di contributi annui, per quindici anni, a valere sui suddetti limiti di impegno per l'ammortamento di mutui con la Cassa depositi e prestiti con oneri di ammortamento a completo carico del Ministero.

Le suddette Istituzioni hanno contratto mutui con la Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione di vari interventi edilizi ed il Ministero ha regolarmente provveduto, entro il 31 dicembre di ogni anno, al pagamento delle rate di ammortamento dovute.

A seguito della trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni (CDP s.p.a.) – disposta con il D.L. 30.9.2003 n. 269 convertito, con modificazioni, nella legge 24.11.2003 n. 326 - alcuni mutui già concessi sono stati trasferiti al MEF ed altri sono stati rinegoziati dallo Stato.

Poiché sul capitolo di spesa interessato (cap. 7264 PG 30 e PG 32) risultavano ancora gli importi relativi alle rate di ammortamento concernenti i mutui trasferiti al MEF, il MIUR ha ridotto dall'anno 2007 i relativi impegni adeguando gli stanziamenti alle effettive necessità.

Con riferimento ai mutui oggetto di rinegoziazione relativi al PG 32, la cui data di scadenza è stata fissata al 31.12.2035, il MIUR ha rideterminato gli importi dal 2009 al 2035.

Ragioni della mancata realizzazione degli scopi della legge:

Intervento realizzato.

Soluzioni proposte per superare le criticità:

Non necessaria, intervento realizzato.

Ragioni giustificative dell'adozione degli eventuali rifinanziamenti/definanziamenti della legge in scadenza:

Nulla da segnalare.

Eventuali nuovi programmi da avviare:

Nulla da segnalare.

Missione: 23-Istruzione universitaria

Programma: 3-Sistema universitario e formazione post-universitaria

Autorizzazione Base:

L.F. n. 448/2001 art. 31, comma 1, punto A

AGEVOLAZIONI ALLO SVILUPPO DELL'ECONOMIA E DELL'OCCUPAZIONE

Durata:

2002 – 2035

Scopo della legge:

La legge 28 dicembre 2001 n. 448, alla tabella 2 (art. 45, comma 1), ha tra l'altro previsto i seguenti limiti di impegno quindicennali finalizzati ad interventi di edilizia universitaria:

euro 3.664.155,00 con decorrenza dall'anno 2002 (P.G. 30)

euro 19.158.000,00 con decorrenza dall'anno 2003 (P.G. 32).

Stato di attuazione della legge al 31/12/2011:

In attuazione di accordi di programma stipulati ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge 24.12.1993 n. 537, il Ministero ha disposto l'assegnazione a favore delle Università di Bari, Napoli "Federico II", Firenze, Milano "Bicocca" e Seconda Università di Napoli di contributi annui, per quindici anni, a valere sui suddetti limiti di impegno per l'ammortamento di mutui con la Cassa depositi e prestiti con oneri di ammortamento a completo carico del Ministero.

Le suddette Istituzioni hanno contratto mutui con la Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione di vari interventi edilizi ed il Ministero ha regolarmente provveduto, entro il 31 dicembre di ogni anno, al pagamento delle rate di ammortamento dovute.

A seguito della trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni (CDP s.p.a.) – disposta con il D.L. 30.9.2003 n. 269 convertito, con modificazioni, nella legge 24.11.2003 n. 326 - alcuni mutui già concessi sono stati trasferiti al MEF ed altri sono stati rinegoziati dallo Stato.

Poiché sul capitolo di spesa interessato (cap. 7264 PG 30 e PG 32) risultavano ancora gli importi relativi alle rate di ammortamento concernenti i mutui trasferiti al MEF, il MIUR ha ridotto dall'anno 2007 i relativi impegni adeguando gli stanziamenti alle effettive necessità.

Con riferimento ai mutui oggetto di rinegoziazione relativi al PG 32, la cui data di scadenza è stata fissata al 31.12.2035, il MIUR ha rideterminato gli importi dal 2009 al 2035.

Ragioni della mancata realizzazione degli scopi della legge:

Intervento realizzato.

Soluzioni proposte per superare le criticità:

Non necessario, intervento realizzato.

Ragioni giustificative dell'adozione degli eventuali rifinanziamenti/definanziamenti della legge in scadenza:

Nulla da segnalare.

Eventuali nuovi programmi da avviare:

Nulla da segnalare.

Missione: 23-Istruzione universitaria

Programma: 3-Sistema universitario e formazione post-universitaria

Autorizzazione Base:

L.F. n. 448/2001 art. 45, comma 1, punto 10

AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI PER IL DECONGESTIONAMENTO DEGLI ATENEI

Durata:

2002 – 2016

Scopo della legge:

La legge 5 febbraio 1992, n. 139 all'art. 2, comma 9 (P.G. 3-16), ha autorizzato rispettivamente l'Università di Venezia e l'Istituto Universitario di Venezia (ora Università IUAV) a contrarre mutui con ammortamento sino a 15 anni con istituti di credito speciale o sezioni autonome, specializzate con oneri per capitali ed interessi per l'ammortamento e preammortamento a carico dello Stato. Con successive leggi per il perseguimento dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia ed il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio economico, sono stati autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali: D.L. 27.10.1995 n. 444 conv. con L. 20.12.1995, n. 539 (P.G. 4-5-17-18); D.L. 2.8.1996 n. 408 conv. con L. 4.10.1996, n. 515 (P.G. 1-6-19-20); L. 2.10.1997, n. 345 (P.G. 7-8-21-22); L. 3.8.1998, n. 295 (P.G. 9-10-23-24); L.F. 388/2000 (P.G. 13); L.F. 448/2001 (P.G. 11-12-25-26).

Stato di attuazione della legge al 31/12/2011:

In relazione ai limiti di impegno disposti dalle suddette leggi, sia l'Università degli Studi di Venezia che l'Università IUAV hanno stipulato mutui con Istituti di credito diversi per la realizzazione di interventi edilizi di adeguamento e potenziamento. Il Ministero ha provveduto ad emettere i relativi decreti di impegno quindicennale ed annualmente provvede ad erogare, rispettivamente all'Università di Venezia e all'Università IUAV i contributi necessari per il pagamento delle rate di ammortamento.

Ragioni della mancata realizzazione degli scopi della legge:

Intervento realizzato.

Soluzioni proposte per superare le criticità:

Non necessaria, intervento realizzato.

Ragioni giustificative dell'adozione degli eventuali rifinanziamenti/definanziamenti della legge in scadenza:

Nulla da segnalare.

Eventuali nuovi programmi da avviare:

Nulla da segnalare.

Missione: 23-Istruzione universitaria

Programma: 3-Sistema universitario e formazione post-universitaria

Autorizzazione Base:

L.F. n. 448/2001 art. 45, comma 1, punto 10 bis

AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI PER INTERVENTI NEGLI ATENEI DI POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO

Durata:

2003 – 2017

Scopo della legge:

La legge 5 febbraio 1992, n. 139 all'art. 2, comma 9 (P.G. 3-16), ha autorizzato rispettivamente l'Università di Venezia e l'Istituto Universitario di Venezia (ora Università IUAV) a contrarre mutui con ammortamento sino a 15 anni con istituti di credito speciale o sezioni autonome, specializzate con oneri per capitali ed interessi per l'ammortamento e preammortamento a carico dello Stato. Con successive leggi per il perseguimento dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia ed il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio economico, sono stati autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali: D.L. 27.10.1995 n. 444 conv. con L. 20.12.1995, n. 539 (P.G. 4-5-17-18); D.L. 2.8.1996 n. 408 conv. con L. 4.10.1996, n. 515 (P.G. 1-6-19-20); L. 2.10.1997, n. 345 (P.G. 7-8-21-22); L. 3.8.1998, n. 295 (P.G. 9-10-23-24); L.F. 388/2000 (P.G. 13); L.F. 448/2001 (P.G. 11-12-25-26).

Stato di attuazione della legge al 31/12/2011:

In relazione ai limiti di impegno disposti dalle suddette leggi, sia l'Università degli Studi di Venezia che l'Università IUAV hanno stipulato mutui con Istituti di credito diversi per la realizzazione di interventi edilizi di adeguamento e potenziamento. Il Ministero ha provveduto ad emettere i relativi decreti di impegno quindicennale ed annualmente provvede ad erogare, rispettivamente all'Università di Venezia e all'Università IUAV i contributi necessari per il pagamento delle rate di ammortamento.

Ragioni della mancata realizzazione degli scopi della legge:

Intervento realizzato.

Soluzioni proposte per superare le criticità:

Non necessaria, intervento realizzato.

Ragioni giustificative dell'adozione degli eventuali rifinanziamenti/definanziamenti della legge in scadenza:

Nulla da segnalare.

Eventuali nuovi programmi da avviare:

Nulla da segnalare.

Missione: 23-Istruzione universitaria

Programma: 3-Sistema universitario e formazione post-universitaria

Autorizzazione Base:

L.F. n. 448/2001 art. 45, comma 1, punto 10 ter

AMMORTAMENTO MUTUI ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO EDILIZIA UNIVERSITARIA

Durata:

2003 – 2018

Scopo della legge:

La legge 5 febbraio 1992, n. 139 all'art. 2, comma 9 (P.G. 3-16), ha autorizzato rispettivamente l'Università di Venezia e l'Istituto Universitario di Venezia (ora Università IUAV) a contrarre mutui con ammortamento sino a 15 anni con istituti di credito speciale o sezioni autonome, specializzate con oneri per capitali ed interessi per l'ammortamento e preammortamento a carico dello Stato. Con successive leggi per il perseguimento dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia ed il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio economico, sono stati autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali: D.L. 27.10.1995 n. 444 conv. con L. 20.12.1995, n. 539 (P.G. 4-5-17-18); D.L. 2.8.1996 n. 408 conv. con L. 4.10.1996, n. 515 (P.G. 1-6-19-20); L. 2.10.1997, n. 345 (P.G. 7-8-21-22); L. 3.8.1998, n. 295 (P.G. 9-10-23-24); L.F. 388/2000 (P.G. 13); L.F. 448/2001 (P.G. 11-12-25-26).

Stato di attuazione della legge al 31/12/2011:

In relazione ai limiti di impegno disposti dalle suddette leggi, sia l'Università degli Studi di Venezia che l'Università IUAV hanno stipulato mutui con Istituti di credito diversi per la realizzazione di interventi edilizi di adeguamento e potenziamento. Il Ministero ha provveduto ad emettere i relativi decreti di impegno quindicennale ed annualmente provvede ad erogare, rispettivamente all'Università di Venezia e all'Università IUAV i contributi necessari per il pagamento delle rate di ammortamento.

Ragioni della mancata realizzazione degli scopi della legge:

Intervento realizzato.

Soluzioni proposte per superare le criticità:

Non necessaria, intervento realizzato.

Ragioni giustificative dell'adozione degli eventuali rifinanziamenti/definanziamenti della legge in scadenza:

Nulla da segnalare.

Eventuali nuovi programmi da avviare:

Nulla da segnalare.

Missione: 23-Istruzione universitaria

Programma: 3-Sistema universitario e formazione post-universitaria

Autorizzazione Base:

L. n. 515/1996 art. 1, comma 2

INTERVENTI UNIVERSITA' CA' FOSCARI DI VENEZIA

Durata:

1997 – 2013

Scopo della legge:

La legge 5 febbraio 1992, n. 139 all'art. 2, comma 9 (P.G. 3-16), ha autorizzato rispettivamente l'Università di Venezia e l'Istituto Universitario di Venezia (ora Università IUAV) a contrarre mutui con ammortamento sino a 15 anni con istituti di credito speciale o sezioni autonome, specializzate con oneri per capitali ed interessi per l'ammortamento e preammortamento a carico dello Stato. Con successive leggi per il perseguimento dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia ed il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio economico, sono stati autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali: D.L. 27.10.1995 n. 444 conv. con L. 20.12.1995, n. 539 (P.G. 4-5-17-18); D.L. 2.8.1996 n. 408 conv. con L. 4.10.1996, n. 515 (P.G. 1-6-19-20); L. 2.10.1997, n. 345 (P.G. 7-8-21-22); L. 3.8.1998, n. 295 (P.G. 9-10-23-24); L.F. 388/2000 (P.G. 13); L.F. 448/2001 (P.G. 11-12-25-26).

Stato di attuazione della legge al 31/12/2011:

In relazione ai limiti di impegno disposti dalle suddette leggi, sia l'Università degli Studi di Venezia che l'Università IUAV hanno stipulato mutui con Istituti di credito diversi per la realizzazione di interventi edilizi di adeguamento e potenziamento. Il Ministero ha provveduto ad emettere i relativi decreti di impegno quindicennale ed annualmente provvede ad erogare, rispettivamente all'Università di Venezia e all'Università IUAV i contributi necessari per il pagamento delle rate di ammortamento.

Ragioni della mancata realizzazione degli scopi della legge:

Intervento realizzato.

Soluzioni proposte per superare le criticità:

Non necessaria, intervento realizzato.